

Deliberazione n. 2/2024/PASP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere (relatore)
dott. Marco Scognamiglio	Primo referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario

Adunanza del 19 gennaio 2024

INTERCENT-ER – Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici

Richiesta ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il R. D. 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTI la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e il D. L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

VISTA la L. 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come novellato dall'art. 11, c. 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022 n. 118;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/SSRRCO/AUD/22;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 124/2022/QMIG;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2022;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2023;

VISTA la propria deliberazione n. 195/2022/INPR del 16 dicembre 2022, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2023, nonché la successiva deliberazione n. 94/2023/INPR avente ad oggetto "Modifica della programmazione delle attività di controllo per l'anno 2023";

Vista la propria deliberazione n. 201/2023/INPR del 18 dicembre 2023, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2024

VISTA la propria deliberazione n. 32/2023/INPR del 25 gennaio 2023 concernente l'approvazione delle *"Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)"*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna n. 1514 dell'11 settembre 2023 e la Determinazione del Direttore INTERCENT-ER – Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici n. 662 del 21 settembre 2023, trasmesse, ai sensi dell'art. 5, c. 3, del D. Lgs. n. 175/2016, con nota di invio sottoscritta dal Direttore medesimo, acquisita al protocollo SEZ_CON_EMI-SC_ER-0007007 del 24 novembre 2023;

VISTO il decreto presidenziale n. 97/2023 del 28 novembre 2023, con il quale è stato disposto che il Consigliere Tiziano Tessaro riferisca in ordine all'istanza di cui sopra;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 3/2024 del 17 gennaio 2024 con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere Tiziano Tessaro;

RITENUTO IN FATTO

- 1.** Il Direttore di INTERCENT-ER – Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici (di seguito anche INTERCENT-ER), in data 24 novembre 2023,

ha trasmesso a questa Sezione, tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 5, c. 3 del D. Lgs. n. 175/2016, la deliberazione della Giunta regionale n. 1514 dell'11 settembre 2023 e la propria determinazione n. 662 del 21 settembre 2023.

Con la suddetta deliberazione, la Giunta regionale ha:

- autorizzato l'adesione di INTERCENT-ER alla società Lepida S.c.p.A., con l'impegno all'acquisto da Lepida S.c.p.A. di una quota azionaria del valore nominale di 1.000,00 euro (mille,00) della società stessa;
- disposto la trasmissione della deliberazione all'Autorità garante della concorrenza del mercato e alla Corte dei conti, così come previsto dall'art.5 co. 3 del T.U.S.P.;
- incaricato il Direttore DI INTERCENT-ER - Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici a compiere tutte le operazioni relative all'attuazione ed esecuzione della deliberazione.

Con il suddetto atto il Direttore di INTERCENT-ER determina, fra l'altro:

- di aderire alla società Lepida S.c.p.A., con sede legale a Bologna, Viale della Liberazione 15, C.F./P.IVA 02770891204 con l'impegno all'acquisto da Lepida S.c.p.A. di una quota azionaria del valore nominale di euro 1.000,00 (mille,00) della società stessa;
- di dare atto che la spesa di euro 1.000,00 ha natura di spesa per incremento di attività finanziarie - Acquisizioni di attività finanziarie - acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale, ed è a carico dell'esercizio 2023 del Bilancio di previsione 2023-2025 di INTERCENT-ER;
- di impegnare la spesa complessiva di euro 1.000,00 registrata al n. 3023000099 sul Capitolo U27100 "SPESE PER ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA IN LEPIDA S.C.P.A." del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 di INTERCENT-ER, anno di bilancio 2023;
- di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1514 del 11/09/2023, all'Autorità garante della concorrenza del mercato e alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti che deve esprimersi in ordine alla conformità dell'atto entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, così come previsto dall'art.5, c. 3, del T.U.S.P.;
- di dare atto che, acquisita la conformità di cui al punto precedente, si provvederà con successiva determinazione alla liquidazione dell'importo di € 1.000,00 a favore di Lepida S.c.p.A.

2. L'Ente istante INTERCENT-ER trasmette alla Sezione ai fini della pronuncia ex art. 5 del T.U.S.P., unitamente alla nota di trasmissione, la seguente documentazione:

- deliberazione della Giunta regionale n. 1514 dell'11 settembre 2023;
- determinazione del Direttore di INTERCENT-ER n. 662 del 21 settembre 2023;
- questionario compilato di cui alla delibera di questa Sezione n. 32/2023/INPR;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta la regolarità della posizione di Lepida S.c.p.A. alla data del 5 ottobre 2023;

3. La Sezione ha verificato, tramite la banca dati delle Camere di commercio, in data 3 gennaio 2024, che INTERCENT-ER non risulta presente nella compagine societaria di Lepida S.c.p.A.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il quadro normativo di riferimento

1.1. L'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, come recentemente modificato dall'art. 11 c. 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022 n. 118 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*) prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una nuova società e di acquisizione della partecipazione (diretta o indiretta) in un organismo societario esistente, sia trasmesso dall'amministrazione "all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli art. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo" (cfr. art. 5, c. 3) e che "Ai fini di quanto previsto dal c. 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della L. 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente

trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni" (cfr. art. 5, c. 4).

1.2. La modifica all'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, ad opera della L. n. 118/2022, riguarda il controllo svolto dalla Corte dei conti sugli atti deliberativi di costituzione di una nuova società ovvero di acquisizione di una partecipazione in un organismo esistente:

a) delineando la "natura" della funzione assegnata alla Corte: consultiva o controllo;

b) indicando le Sezioni competenti a svolgere detta funzione: i) per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali le Sezioni Riunite in sede di controllo; ii) per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; iii) per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della L. 21 marzo 1958, n. 259 è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi (cfr. art. 5, c. 4);

c) disciplinando la procedura per l'esercizio della funzione:

"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della L. 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento" (cfr. art. 5, c. 3);

d) stabilendo i parametri di riferimento per lo svolgimento della funzione (art. 5, c. 1, 2 e 3):

d1) I c. 1 e 2 dell'art. 5 impongono all'amministrazione un'analitica motivazione in ordine: **a)** alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4; **b)** alle ragioni e le finalità che giustificano tale scelta sul piano della convenienza economica e **c)** della sostenibilità finanziaria in senso oggettivo e soggettivo; **d)** alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; **e)** alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in

materia di aiuti di Stato alle imprese;

d2) Il c. 4, con riferimento alle valutazioni della Corte, precisa che il parere/controllo deve valutare, sulla base di puntuale motivazione da parte dell'Ente: **a)** la conformità dell'atto a quanto disposto dai c. 1 e 2 dell'art. 5; **b)** la conformità a quanto disposto dagli art. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo (cfr. Corte conti, SSRRCO, del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022) e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

1.3. L'intervenuta modifica del T.U.S.P., come anche rilevato dalle Sezioni Riunite nella citata delibera n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, va inquadrata nel sistema delineato dalla Corte costituzionale, secondo la quale le norme del T.U.S.P. si qualificano quali principi fondamentali espressivi del coordinamento finanziario, *"trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (cosiddetta spending review), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento"* (Corte cost., sentt. n. 86/2022 e n. 194 del 2020).

Pertanto, *"la finalità complessiva di coordinamento della finanza pubblica del T.U.S.P., [le cui norme configurano] parametri interposti [di coordinamento finanziario ex art. 117, c. 3, Cost.] sono anche teleologicamente orientati alla razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche nelle società, e pertanto intersecano profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione"* (Corte cost., sent. n. 86/2022, punto 4 del diritto).

1.4. Il predetto inquadramento costituzionale concorre a interpretare in chiave teleologica e sistematica i nuovi parametri (v. successivo punto **2.5**), di cui all'art. 5, delineati dal T.U.S.P., novellato dalla Legge n. 118/2022, che fanno sistema con le disposizioni di cui all'art. 20 del medesimo T.U.S.P., come è possibile ricavare dal criterio e principio direttivo indicato nell'art. 8, c. 2, lett. i), della medesima L. n. 118/2022 (*"l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'art. 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, [tenendo conto] anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione"*).

E proprio in attuazione del citato criterio e principio direttivo della L. D. n. 118/2022, è stato emanato il D. Lgs. n. 201/2022, rubricato *"Riordino della*

disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica": all'art. 17, c. 5, del D. Lgs. n. 201/2022, con riferimento agli affidamenti a società *in house*, si prevede che "5. *L'Ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al c. 1 del medesimo art. 20 [1. Fermo quanto previsto dall'art. 24, c. 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, c. 4, del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, c. 4, e alla struttura di cui all'art. 15.], delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione*".

2. Istanza pervenuta alla Sezione

2.1. Tanto premesso, il Collegio è chiamato ad esprimersi, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, T.U.S.P., sull'atto di acquisto di un'azione della società Lepida S.c.p.A., da parte di INTERCENT-ER.

2.2. In base al richiamato art. 5 del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della L. n. 287/1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta). La norma citata prevede che la Corte dei conti deliberi in ordine alla conformità dello stesso a quanto disposto dai c. 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli artt. n. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2.3. La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata di recente oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (v. citata del n. 16/SSRRCO/QMIG/22), le quali ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza "di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti

del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili".

2.4. La medesima pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite ha qualificato la funzione in discorso come una *"peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti"*. Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere autonomamente.

2.5. In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a cinque parametri: **i)** "necessità" della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo T.U.S.P.); **ii)** ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare); **iii)** sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo di tale scelta, in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare); **iv)** compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; **v)** assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2.6. Rimane fermo che la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del T.U.S.P.

2.7. Infine, in merito agli esiti, l'art. 5, c. 4, T.U.S.P. stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere (pur trattandosi nella sostanza di un controllo, cfr. Corte conti, SS.RR. in sede di controllo, delib. n. 16/SSRRCO/QMIG/22) e prevede che, qualora quest'ultimo sia *"in tutto o in parte negativo"*, l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale (cd. motivazione rafforzata).

2.8 Con pronuncia n. 32/2023/INPR del 25 gennaio 2023 questa Sezione ha approvato le *"Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)"*, mettendo in risalto come il necessario vaglio istruttorio – che deve essere svolto dall'amministrazione prima di sottoporre alla Sezione regionale la

delibera per l'espressione del giudizio richiesto dalla Corte – esiga una oggettiva serietà di analisi e di verifica che la molteplicità dei presupposti indicati dall'art. 5 del T.U.S.P. individuano in modo specifico e puntuale. Invero, la disposizione normativa in parola richiede che il vaglio della Sezione regionale di controllo non si riduca alla semplice presa d'atto della rappresentazione istruttoria fornita dall'amministrazione. Peraltro, l'amministrazione deve svolgere una sua istruttoria preliminare alla sottoposizione alla sezione sui singoli parametri del "controllo", fornendone in modo esaustivo gli elementi, evitando cioè superficiali descrizioni e valutazioni meramente apodittiche di parametri dal tenore sicuramente elastico. Nell'applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale e al duplice fine di consentire, per un verso, all'organo di controllo il vaglio istruttorio della richiesta formulata dall'Ente, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, T.U.S.P., e, per altro verso, di fornire all'Ente un quadro esaustivo degli approfondimenti necessari, questa Sezione, con la suddetta delibera n. 32/2023, ha approvato e messo a disposizione dell'amministrazione un questionario da allegarsi alla richiesta medesima. Giova precisare, al riguardo, che il questionario contempla una serie di quesiti analiticamente sviluppati afferenti ai parametri esplicitati dall'art. 5 del T.U.S.P. (di cui anche al precedente punto n. 2.5): *"necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 [del T.U.S.P.], evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*, nonché *"della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"*.

2.9. È pertanto alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato che va scrutinato l'atto trasmesso da INTERCENT-ER, ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P., procedendo all'esame del rispetto, da parte dell'amministrazione, delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l'atto e dei requisiti contenutistici dello stesso, nonché dell'adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici sia rispetto a quelli economico-finanziari.

3. Profili di competenza

3.1 L'art. 5, c. 4, del T.U.S.P., ripartisce la competenza, ai fini dell'esame degli atti di costituzione di società o acquisizione di partecipazioni societarie, tra le

Sezioni riunite in sede di controllo ("per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali"), le Sezioni regionali di controllo ("per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione") e la Sezione controllo Enti ("per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958").

3.2 Al fine di delimitare l'ambito di competenza nell'esercizio della funzione si sono pronunciate le Sezioni riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, affermando, che "1. *Fermo restando il riparto di competenza interno previsto in via generale dall'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016, va dichiarata la competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo nelle fattispecie prese in esame (atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie relativi al peculiare caso di un'operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR e rientrante nell'ambito del PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo). [...]*".

3.3 INTERCENT-ER - Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia-Romagna, istituita ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 11 del 24 maggio 2004 ha personalità giuridica ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

Ai sensi del c. 2 del citato art. 19 la Regione espleta funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell'Agenzia secondo le modalità specificate in accordi di programma previsti dall'art.23 della legge istitutiva.

Lo Statuto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2163 del 2 novembre 2004 fissa in Bologna la sede centrale dell'Agenzia (seppure sia previsto che questa possa istituire propri uffici in altri Comuni del territorio nazionale).

L'Ente istante rientra, pertanto, nella categoria degli enti strumentali regionali di cui all'art.5, c.4 del T.U.S.P..

3.4 Tutto ciò premesso, si ritiene che l'esame della normativa individui questa Sezione come organo competente a pronunciarsi sull'istanza in questione.

4. Ammissibilità soggettiva

4.1. L'art. 5, c.1 e 3 del T.U.S.P. si riferisce in termini generici alle pubbliche

amministrazioni quali soggetti tenuti, in caso di costituzione/acquisto di partecipazioni societarie, anche indirette, sia all'obbligo di motivazione analitica che all'invio del relativo atto per l'esercizio del controllo della Corte.

La definizione delle «amministrazioni pubbliche» più in generale sottoposte alla disciplina dettata dal T.U.S.P. è contenuta nell'art. 2 c. 1, lett. a) del T.U.S.P. che enuclea le amministrazioni di cui all'articolo 1, c. 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.

A sua volta, l'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, specifica, per quanto qui di interesse, che "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale[...]".

Alla luce di ciò, INTERCENT-ER è da includersi nel novero degli enti pubblici non economici di cui all'art.1, c.2 del D.lgs. n. 165/2001 e come tale riconducibile alla definizione di Pubblica amministrazione, nel senso voluto dal T.U.S.P. e, conseguentemente, legittimato alla richiesta di "parere".

4.2. Nell'ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 del T.U.S.P. impone che l'operazione sia deliberata "secondo le modalità di cui all'art. 7, c. 1 e 2". Ai sensi di dette norme;

"1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

- a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;
- b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;
- c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;
- d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.

2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, c. 1".

Ebbene, nel caso di specie, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzata dalla

deliberazione della Giunta regionale n. 1514/2023 che incarica il Direttore di INTERCENT-ER a compiere tutte le operazioni relative all'attuazione ed esecuzione della delibera medesima.

Come risulta dallo Statuto di INTERCENT-ER, la struttura organizzativa dell'Ente non prevede un organo amministrativo: sono organi dell'Agenzia il Direttore e il Collegio dei revisori. Il Direttore, nominato dalla Giunta regionale, è il legale rappresentante dell'Agenzia, ne dirige e ne coordina l'attività con pieni poteri gestionali. Il Direttore stipula le convenzioni operative e gli accordi di servizio di cui all'art. 23 della legge istitutiva "in particolare, adotta i seguenti atti sottoponendoli all'approvazione della Giunta regionale:

a) il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità concernenti fra l'altro l'assetto organizzativo dell'agenzia, il fabbisogno di personale e il tetto di spesa per l'acquisizione e gestione del personale da assumersi con contratto di lavoro subordinato;

b) il bilancio di previsione e il conto consuntivo da trasmettere per informazione anche alla competente commissione consiliare e i provvedimenti di variazione al bilancio;

c) la relazione gestionale annuale sulle attività svolte dall'Agenzia" (art.3 Statuto).

4.3. Ciò rappresentato, la Sezione ritiene sussistere, nella specie, il requisito dell'ammissibilità soggettiva.

5. Ammissibilità oggettiva

5.1. L'art. 5 c. 1 del T.U.S.P. prevede che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo competente si pronunci sull'atto deliberativo avente ad oggetto *"la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale"*.

5.2. Quanto al perimetro oggettivo della richiamata disposizione, le Sezioni riunite in sede di controllo si sono pronunciate con deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, ritenendo che *"l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai c. 3 e 4 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio"*, bensì unicamente quelle concernenti la costituzione della società o l'acquisizione di una partecipazione societaria diretta o indiretta.

5.3. Il caso di specie concerne l'adesione di INTERCENT-ER, alla società Lepida S.c.p.A. già costituita, di talché, per quanto esposto, deve ritenersi sussistente anche il requisito dell'ammissibilità oggettiva in parola in quanto l'Ente, con la sottoscrizione della partecipazione societaria acquisisce, altresì, la posizione di socio.

6. Merito

6.1 Nel merito, la Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla richiesta formulata ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P. in rapporto alla menzionata disciplina di riferimento.

6.2 La deliberazione di Giunta in questione, analizza il rispetto dei cinque parametri sopra ricordati introdotti a seguito della modifica del medesimo art. 5 del T.U.S.P., quali:

- a) la necessità dell'acquisizione della partecipazione societaria per il perseguimento delle istituzionali di cui all'art. 4;
- b) la sua convenienza economica;
- c) la sua sostenibilità finanziaria (in senso oggettivo e soggettivo);
- d) la rispondenza dell'operazione ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- e) la coerenza dell'operazione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

6.3 La Sezione nella propria attività istruttoria volta all'emissione della presente pronuncia ha tenuto debitamente conto dei suddetti elementi informativi offerti dall'istante alla luce anche delle *"indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)"*, fornite dalla Sezione con delibera n. 32/2023/INPR.

Inoltre, la Sezione uniforma la propria attività di controllo al seguente principio di orientamento generale definito dalle Sezioni Riunite con la già citata delibera n. 16/2022/QMIG. *"Nell'esame previsto dall'art. 5, c. 3, del T.U.S.P. sui parametri della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, la competente Sezione della Corte dei conti verifica la completezza e l'adeguatezza degli approfondimenti condotti dall'Amministrazione, anche in ragione della complessità dell'operazione sottoposta ad esame, nonché l'affidabilità e attendibilità delle stime effettuate, ai fini di una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni cui perviene l'Amministrazione"*.

Giova precisare, al riguardo, che con la medesima suddetta deliberazione le Sezioni riunite rilevano che *"le valutazioni circa la convenienza economica e la*

sostenibilità finanziaria' dell'operazione di investimento in una società neocostituita o già esistente, da cui conseguono anche quelle relative alle possibilità alternative della gestione diretta o esternalizzata e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, costituiscono un onere gravante sull'Amministrazione interessata all'operazione; quest'ultima è tenuta ad effettuare i necessari approfondimenti istruttori che devono sorreggere la scelta e confluire nella motivazione analitica dell'atto deliberativo conclusivo, da sottoporsi poi alla nuova forma di scrutinio riservata alla Corte dei conti. Tenendo quindi a mente tale separazione di ruoli e funzioni, [...]".

Orbene, compete all'amministrazione istante ogni valutazione circa la rispondenza della scelta effettuata ai parametri individuati dal legislatore nell'art. 5 del T.U.S.P., mentre alla Corte dei conti, chiamata a pronunciarsi ai sensi del medesimo art. 5, spetta un sindacato successivo sulla base della motivazione analitica adottata dall'Ente (che costituisce per essa un onere inderogabile).

Si rappresentano di seguito le diverse questioni e i diversi punti di controllo e di verifica.

6.4 Società Lepida S.c.p.A.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1080/2007 è stata autorizzata la costituzione della società Lepida S.p.A. in attuazione dell'art.10 della già citata L.R. n.11/2004 per il perseguimento degli scopi definiti dalla legge medesima in tema di "diffusione e l'utilizzo integrato delle 'tecnologie dell'informazione e della comunicazione' (ICT), nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale". Successivamente la L.R. n. 1/2018 recante "Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna" al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale, ha autorizzato la Regione Emilia-Romagna alla partecipazione alla società Lepida S.p.A., di cui all'art. 10 della L.R. n. 11/2004, subordinatamente al recepimento nell'oggetto sociale delle previsioni di cui al successivo art. 12 della legge medesima e alla fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A., prevedendo altresì la trasformazione dell'incorporante in società consortile per azioni.

Per effetto della fusione la società Lepida S.p.A. ha assunto il tipo legale di Società consortile per azioni variando la propria denominazione in Lepida S.c.p.A., a totale ed esclusivo capitale pubblico, che opera in conformità al modello *in house providing*.

La società è partecipata dalla Regione con una quota nettamente maggioritaria pari a oltre il 95 per cento e, per la parte residua, da tutte le province e i comuni del territorio regionale oltre ad altre amministrazioni pubbliche (complessivamente la compagine sociale di Lepida S.c.p.A. risulta attualmente composta da 451 soci, al netto delle azioni proprie detenute dalla società stessa). Ai sensi dell'art.6, c.6 della L. R. n. 11/2004 (come modificato con L. R. 27 dicembre 2018, n. 24) *"Il controllo analogo congiunto nei confronti della società prevista dall'art. 10 è esercitato tramite un Comitato permanente di indirizzo e coordinamento tra gli enti pubblici soci, la cui composizione e funzionamento sono definiti nell'ambito di una apposita convenzione sottoscritta dai soci"*.

Lo statuto sociale (art. 4.6) prevede che i soci congiuntamente esercitino sulla società un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi attraverso il "Comitato permanente di indirizzo e coordinamento" (CPI) istituito e disciplinato dalla "convenzione quadro nella quale sono definiti i termini e le modalità di esercizio del controllo.

Lo schema di Convenzione quadro per il controllo analogo congiunto della società, precedentemente approvato dall'Assemblea dei soci di Lepida S.p.A. il 20 dicembre 2018, è stato formalizzato con delibera di Giunta regionale n. 130 del 28 gennaio 2019.

L'adesione dei nuovi soci comporta la sottoscrizione della Convenzione-quadro che non viene peraltro modificata (art.3, punto3 della convenzione medesima).

Il Comitato rappresenta la sede del coordinamento dei soci per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della società. (art.5, punto 2 della convenzione).

Il Comitato è composto complessivamente da 31 membri, 1 rappresentante per Regione Emilia-Romagna; 15 rappresentanti per gli enti del comparto sanitario, 10 rappresentanti per gli enti locali e 1 rappresentante per le altre tipologie di enti.

6.5 Verifica parametro di cui all'art.3, c.1 T.U.S.P. - Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica (quesito A.1 di cui al questionario approvato con delibera n. 32/2023/INPR)

Lepida S.c.p.A. ha natura di società consortile per azioni, pertanto, essa rientra nel perimetro dei tipi societari consentiti alle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, l'art. 3 del T.U.S.P. dispone che queste ultime "possono partecipare

esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”.

La Sezione ritiene pertanto assolto il vincolo tipologico previsto dal legislatore.

6.6 Vincoli di scopo e di attività (art. 4 T.U.S.P.).

Le partecipazioni in società da parte di soggetti pubblici sono assoggettate ad un duplice vincolo finalistico, ai sensi dell’art. 4 del T.U.S.P.: quello generale “di scopo” di cui al c. 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali (*“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*); quello “di attività”, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo art. 4.

Giova precisare, al riguardo, che il vincolo di attività segue quello di scopo: occorre, cioè, che sia rispettato, *in primis* il secondo (vincolo di scopo), poi, a seguire, il primo (vincolo di attività). A riprova il fatto che l’art. 2, c. 2 del T.U.S.P. dispone che *“Nei limiti di cui al c. 1 [vincolo di scopo], le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate [...]”*.

Come si evince dalla rappresentazione fornita ai punti precedenti il soggetto (INTERCENT-ER) e l’oggetto (Lepida S.c.p.A.) dell’istanza in esame sono stati costituiti in applicazione delle disposizioni della medesima Legge regionale (L.R. n. 11/2004).

La Giunta regionale nella più volte citata deliberazione n. 1514/2023 ha evidenziato che *“mediante la citata L.R. n. 11/2004, la Regione Emilia-Romagna persegue la finalità di assicurare a cittadini, imprese ed enti condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT (Information and Communications Technology – Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) nella prestazione di servizi e nell’accessibilità e scambio di dati [...]”*

La medesima legge:

- *all’art. 3, pone tra gli obiettivi specifici della Regione l’attivazione della rete telematica regionale per lo scambio di dati e servizi tra Enti del territorio;*
- *all’art. 9, istituisce la rete regionale a banda larga destinata a collegare le*

Pubbliche Amministrazioni della Regione, denominata Lepida con propria deliberazione n. 1056/2004;

- all'art. 10, autorizza a costituire una società per azioni per la fornitura della rete”.

La L.R. n. 11/2004, “affida ad INTERCENT-ER - Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia-Romagna la missione di provvedere all’acquisizione di beni e/o servizi per le Amministrazioni e gli Enti del territorio regionale attraverso la promozione e lo sviluppo di un sistema di e-procurement su base regionale;

la suddetta Agenzia in qualità di centrale di committenza e soggetto aggregatore della Regione Emilia-Romagna:

- ha il compito di ottimizzare, razionalizzare e semplificare la spesa per beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni del territorio regionale attraverso la gestione di un sistema telematico di negoziazione (Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna - SATER) e la centralizzazione degli acquisti, la standardizzazione della domanda e l’elaborazione di strategie di gara innovative;*
- gestisce il Mercato Elettronico della Regione Emilia-Romagna (MERER);*
- si occupa anche della completa dematerializzazione del ciclo passivo degli acquisti pubblici, gestendo lo scambio in formato digitale di fatture, ordini e documenti di trasporto attraverso Nodo Telematico di Interscambio (NoTI-ER)”.*

La Giunta regionale pone in evidenza che l'adesione alla società Lepida S.c.p.A. permetterebbe all’Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici – INTERCENT-ER di:

- “partecipare compiutamente ai descritti obiettivi della rete delle Pubbliche Amministrazioni dell’Emilia-Romagna, così come previsti nella citata L.R. n. 11/2004;*
- usufruire dei vantaggi relativi all’erogazione di servizi ICT previsti per i soli soci, tra i quali, ad esempio, utilizzare le infrastrutture tecnologiche hardware (datacenter) e di rete gestite da Lepida S.c.p.A., accedere ai servizi gestiti da Lepida S.c.p.A. secondo il Modello di Amministrazione Digitale implementato dalla Community Network Emilia-Romagna, fondato sul pieno utilizzo delle piattaforme, delle banche dati fondamentali e delle relative funzionalità di base, aderire a contratti stipulati dalla società con prodotti di terze parti per tutti gli enti soci del territorio a condizioni di maggiore convenienza;*

- *implementare e potenziare le misure tecniche ed organizzative legate agli adempimenti in materia di tutela della privacy, con particolare riferimento al tema della cyber security, in conformità ai requisiti del Regolamento Europeo 2016/679/UE;*
- *usufruire, in qualità di ente socio, del supporto per sviluppare le azioni di integrazione necessarie, sulla base delle proprie specificità, per l'adesione a PagoPA attraverso un'integrazione diretta tra PayER e PagoPA".*

Si osserva da ultimo, in relazione al rispetto del vincolo di scopo, che affinché l'Ente possa legittimamente operare tramite affidamenti diretti alla società Lepida S.c.p.A. occorre che siano assolte le disposizioni normative in tema dettate dalla legislazione vigente.

In particolare, l'art. 16, c. 1, del TUEL dispone che *"Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata"*.

Il T.U.S.P. definisce il controllo analogo congiunto *"la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50"*.

Dalla già citata *Convenzione-quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.A.*, che tutti i soci sono tenuti a sottoscrivere, emergono le modalità concrete mediante le quali un soggetto che detiene una partecipazione pulviscolare, come nella fattispecie posta all'attenzione del Collegio, eserciti il controllo analogo (congiuntamente agli altri soci). L'esame istruttorio della Convenzione conferma le suddette facoltà e poteri in capo ai soci.

Da ultimo per quanto concerne il divieto, dettato dall'art. 4 c. 5 del TUSP, *"alle società di cui al c. 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società"*, l'Ente istante riferisce che la società in questione non possiede partecipazioni né in società controllate né collegate. Circostanza, quest'ultima, appurata mediante verifica svolta tramite la banca dati delle Camere di commercio: dalla verifica risulta che la Lepida detiene azioni proprie e partecipazioni nel "Consorzio Topix-Torino e Piemonte Exchange

Point" dal 23 marzo 2021.

Ad integrazione dei contenuti della delibera di Giunta n.1514/2023, in relazione alle risposte fornite dall'istante ai quesiti contrassegnati con la lett. A) "tipologia, vincolo di scopo e di attività", di cui al questionario approvato con delibera n. 32/2023/INPR, si rappresenta quanto segue.

Al quesito A.2 *"La partecipata oggetto di investimento ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 c. 1 T.U.S.P.) o ha per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 c. 3 T.U.S.P.)"*, l'Ente risponde genericamente *"La Società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 c. 1 T.U.S.P.). Si rinvia allo Statuto pubblicato sul sito istituzionale di Lepida S.c.p.A."*. Al riguardo si rinvia anche all'analisi contenuta nella delibera di Giunta n. 1524/2023 come più sopra evidenziato.

Al quesito *"A.3 La partecipata oggetto di investimento ha per oggetto lo svolgimento delle attività sottoindicate?"*, l'Ente risponde affermativamente alle seguenti ipotesi:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi";

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

Ai seguenti quesiti *"A.4 a) In caso di società in house, la società ha ad oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) di cui sopra (art. 4 c.4 T.U.S.P.)? b) Salvo quanto previsto dall'art. 16 T.U.S.P., la società opera in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti (art. 4 c. 4 T.U.S.P.)?"*, l'Ente risponde affermativamente.

Al quesito *"A.5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, la partecipata oggetto di investimento qualora ricadente nella fattispecie di cui all'art. 4 c. 2, lettera d) del T.U.S.P. e controllata da enti locali, ha rispettato il divieto di costituire nuove società o acquisire nuove partecipazioni in società? Tale condizione non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli*

obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. (art. 4 c. 5)”, l’Ente risponde affermativamente.

La Sezione prende atto delle risposte fornite.

6.7 Onere di motivazione: parametro della convenienza economica e parametro della sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo, in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare)

In riferimento al parametro di convenienza economica, le Sezioni Riunite nella pronuncia n. 16/2022 rilevano come “[...] lo scrutinio dell’atto deliberativo è teso ad accertare che l’istruttoria dell’Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l’uno o l’altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi”.

Inoltre, nel suddetto atto deliberativo le SSRR indicano che “In ambito di costituzione di una società o di acquisizione di partecipazioni in un soggetto societario esistente, la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell’Amministrazione (profilo dell’efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell’efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel BP, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del T.U.S.P. ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili”.

In merito al parametro della “sostenibilità finanziaria” le Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. del. n. 16/SSRRCO/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto “assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’amministrazione intende effettuare; l’altra di carattere soggettivo, tesa a

ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato".

Sotto il primo versante (profilo di tipo oggettivo), la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, le Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa in cui si intende investire.

In particolare, con la suddetta pronuncia di orientamento le Sezioni riunite indicano come possano *"fornirsi primi orientamenti generali sullo scrutinio che le competenti sezioni della Corte dei conti sono chiamate ad esercitare sugli atti trasmessi ai sensi dell'art. 5 T.U.S.P., ferma restando poi l'esigenza che lo stesso trovi concreta declinazione con riferimento alle specificità della singola fattispecie sottoposta ad esame. Quanto al profilo della sostenibilità finanziaria, la verifica deve aver ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'Amministrazione, valutandone la completezza e l'adeguatezza di approfondimento. Il requisito della completezza implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'Amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell'adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata. Ulteriori profili di scrutinio ad opera della competente sezione di controllo della Corte dei conti attengono all'affidabilità e attendibilità del Business Plan o di altra documentazione istruttoria relativa alla fattibilità economico-finanziaria dell'operazione. Il criterio dell'affidabilità attiene al procedimento per la formulazione delle proiezioni del piano, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione; quello dell'attendibilità, invece, postula una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione. Nel caso di acquisizione di partecipazioni in realtà societarie già esistenti, il giudizio di attendibilità dovrà altresì tenere in considerazione la coerenza delle previsioni formulate con i dati di bilancio disponibili per il passato".*

Questa Sezione nella già citata deliberazione n. 32/2023/INPR ha recepito dette indicazioni di orientamento declinandole, fra l'altro, in apposite *check-list*, con il

duplice obiettivo da un lato di fornire all'Amministrazione istante un quadro esaustivo e maggiormente dettagliato degli approfondimenti necessari, dall'altro di consentire all'organo di controllo il vaglio istruttorio della richiesta formulata ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P.

Per quanto concerne i parametri della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria la Sezione ha evidenziato il rilievo assunto dall'analisi sia dei dati di bilancio che del *business plan* strumento prioritario per verificare le prospettive della società nel medio lungo termine valutandone preliminarmente la coerenza e l'attendibilità. Il set documentale composto da bilanci e *business plan* è da considerarsi alla base di una valutazione informata accompagnata da un'analisi critica sull'attendibilità delle informazioni prospettiche. La *check-list* articolata nei quesiti contrassegnati con la lettera "B" che si ispira, senza alcuna pretesa di esaustività, alle migliori pratiche di redazione dei piani d'impresa, dovrebbe consentire all'amministrazione che intende valutare l'investimento, mediante la costituzione della società o l'acquisizione della partecipazione diretta o indiretta, di comprendere se il piano è affidabile.

Acquisiti i bilanci e i *business plan*, effettuate le riclassificazioni ove necessarie/opportune, riscontrate le assunzioni dei piani in termini di ragionevolezza, è possibile condurre un'analisi della *performance* dell'impresa mediante la lettura di indici, margini e flussi. L'obiettivo è quello di standardizzare, per quanto possibile, il processo di valutazione da parte dell'Amministrazione.

Le tre dimensioni della performance patrimoniale, della performance finanziaria, della performance economica permettono di individuare la sostenibilità finanziaria dell'impresa che rappresenta un parametro fondamentale nella valutazione che grava sull'Amministrazione interessata all'investimento.

La Sezione ha puntualizzato altresì la necessità di aggiungere agli indici economici e patrimoniali/finanziari quelli del nuovo testo dell'art. 3, c. 4, del Codice della Crisi di Impresa.

Per quanto concerne i parametri in esame, da ultimo la Sezione ha posto in evidenza che "l'analisi della sostenibilità finanziaria ha una connotazione prospettica, che si estende a quella storica per le società preesistenti. In considerazione di tale differenza e dei diversi strumenti a disposizione [...], per i parametri di verifica della sostenibilità è necessario distinguere fra società preesistenti e società di nuova costituzione". A tal riguardo ha elaborato apposita *check-list* i cui quesiti sono contrassegnati dalla lettera "C".

L'istante, in riferimento al criterio della convenienza economica, evidenzia che "-

Lepida in quanto società consortile, per statuto opera in assenza di scopo di lucro tendendo ad uniformare i costi delle prestazioni per i soci, stabilendo l'obiettivo del pareggio di bilancio, raggiunto anche mediante conguaglio a consuntivo dei costi delle prestazioni erogate; Lepida S.c.p.A. svolge prevalentemente attività strumentali per i propri Enti Soci; - ai sensi dell'art. 4, c. 3, dello Statuto, la Società eroga i servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alla rete, in conformità alla convenzione sul controllo analogo congiunto, sottoscritta dai soci e alle decisioni del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento; le società consortili, a determinate condizioni, possono fatturare ai propri Enti Soci i costi sostenuti per l'erogazione dei propri servizi, sia costi esterni sia costi interni, in esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, c. 2, del D.P.R. 633/72 (modificato da D. L. 83/2012, art. 9) e Lepida S.c.p.A. è in tali condizioni".

In relazione alle risposte fornite dall'Ente ai quesiti che attengono ai parametri della convenienza economica e della sostenibilità contrassegnati con le lettere "B" e "C", si rappresenta quanto segue.

Quesito B.1

B.1 Per la partecipata oggetto di investimento è stato predisposto un Piano che contiene una parte descrittiva con le ipotesi e lo scenario/gli scenari previsti?

L'Ente istante risponde negativamente segnalando "L'Investimento viene effettuato al fine di accedere a dei servizi con economie di costi: la Partecipata in quanto società consortile, per statuto opera in assenza di scopo di lucro tendendo ad uniformare i costi delle prestazioni per i soci, stabilendo l'obiettivo del pareggio di bilancio, raggiunto anche mediante conguaglio a consuntivo dei costi delle prestazioni erogate. La Partecipata svolge prevalentemente attività strumentali per i propri Enti Soci".

Quesito B.2

B.2 Per la partecipata oggetto di investimento è stato predisposto un Piano che contiene la parte quantitativa coerente con le variabili indicate nella parte descrittiva?

L'Ente istante risponde negativamente segnalando "Le attività svolte dalla Partecipata rientrano nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie, quindi, anche di INTERCENT-ER, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P, posto che consentono di partecipare agli obiettivi della rete delle Pubbliche Amministrazioni dell'Emilia-Romagna, come previsti nella L.R. n. 11/2004, usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione di servizi ICT previsti per i soli soci, accedere ai servizi gestiti da Lepida S.c.p.A. secondo il Modello di Amministrazione Digitale implementato dalla Community Network Emilia-Romagna,

implementare e potenziare le misure tecniche ed organizzative legate agli adempimenti in materia di tutela della privacy ed usufruire del supporto per sviluppare le azioni di integrazione necessarie per l'adesione a PagoPA attraverso un'integrazione diretta tra PayER e PagoPA".

Quesito B.3

B.3 Orizzonte temporale del piano. a) Il Piano di quante annualità si compone? b) Se l'arco temporale è superiore a 5 anni, tale arco temporale risulta giustificato (se sì, indicare nel campo note la motivazione sintetica).

L'Ente istante risponde positivamente al quesito B.3 lett. b) rimandando al quesito B.1.

Quesito B.5

B.5 Credibilità e strategia del piano

a) Il piano appare credibile?

b) Il piano è fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, condivisibili da parte di un lettore informato, coerenti con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto in cui opera?

L'Ente istante risponde positivamente e "fa riferimento invece che a 'Piano' a 'Scelta di investimento' : si rinvia, pertanto, alle note di cui ai punti B1 e B2

Quesito B.6

B.6 Il piano tiene conto, anche attraverso prove di resistenza (stress test), dei fattori di rischio e di incertezza ai quali è maggiormente esposta la partecipata oggetto di investimento?

L'Ente risponde segnalando che "Ai sensi dell'art. 6, c. 2 del D. Lgs. 175/2016: 'Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al c. 4'. La Partecipata, pertanto, monitora l'andamento degli indici di Bilancio e gli indicatori di Performance e ne dà informativa con regolarità annuale[con] la Relazione sul Governo Societario ex art.6, c. 4, D. Lgs 175/2016. Sulla base di quanto dichiarato dall'Organo Amministrativo in tale Relazione possiamo ritenere il Rischio di Crisi Aziendale da Escludere".

Quesito B.7

B.7 La partecipata oggetto dell'investimento dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative?

L'Ente risponde affermativamente segnalando che "La Partecipata è dotata di una adeguata organizzazione come evidente anche dal sito istituzionale: <https://lepida.net/societa-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici>".

Quesito B.8

B.8 La partecipata oggetto di investimento dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività?

L'Ente risponde affermativamente segnalando che *"La Partecipata è dotata di una adeguata organizzazione come evidente anche dal sito istituzionale: <https://lepida.net/societa-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici>".*

Quesito B.9

B.9 La partecipata oggetto di investimento ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale che considera il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio (ove esistenti), in termini di ricavi, costi, posizione finanziaria netta (PFN), Ebitda?

L'Ente risponde affermativamente segnalando che *"la partecipata redige con regolarità la Relazione sul Governo Societario ex art. 6, c. 4, D. Lgs 175/2016"*.

Quesito B.10

B.10 La partecipata oggetto di investimento è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide nel continuo? Ad es. incidenza del costo del lavoro, incidenza del costo delle materie prime, andamento dei ricavi.

L'Ente risponde affermativamente segnalando che *"In virtù di quanto previsto dall'art. 13.1 dello Statuto, l'organo amministrativo, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti soci nell'ambito del "Comitato permanente di indirizzo e coordinamento" quale strumento di controllo analogo congiunto dei medesimi soci sulla società ai sensi della "Convenzione quadro" stipulata tra i soci, predispone ad ogni semestre una relazione sul generale andamento sulla gestione della Società, che il Presidente ovvero l'Amministratore Unico invia ai Soci. Annualmente i risultati vengono pubblicati nell'ambito della Relazione sul Governo Societario: es.: PFN, Risultato di Bilancio.*

<https://lepida.net/societa-trasparente/bilanci/bilancio>".

Quesito B.11

B.11 La partecipata oggetto dell'investimento dispone di un piano di tesoreria mensilizzato con una proiezione a 12 mesi delle stime delle entrate e delle uscite finanziarie, il cui scostamento viene valutato a consuntivo?

L'Ente risponde affermativamente.

Quesito B.12

B.12 La partecipata oggetto dell'investimento dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non

anteriore di oltre 120 giorni, quale presupposto necessario per la predisposizione del piano?

L'Ente risponde affermativamente.

Quesito B.13

B.13 Situazione debitoria. a) La partecipata oggetto dell'investimento ha rappresentato la situazione debitoria in modo completo? b) Tale rappresentazione è affidabile?

L'Ente risponde affermativamente ad entrambi i quesiti segnalando che *"L'opinione è suffragata da quanto emerso dalla lettura delle Relazioni accompagnatorie al Bilancio 2022 rilasciate dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione Contabile e pubblicate sul sito <https://lepida.net/societa-trasparente/bilanci/bilancio>".*

Quesito B.14

B.14 Il flusso di cassa della gestione operativa approssimabile con l'Ebitda indicato nel Piano è in grado di sostenere il rimborso dell'indebitamento?

L'Ente risponde affermativamente segnalando in modo peraltro impreciso che *"Per l'investimento in Lepida non viene contratto debito, si ritiene tuttavia economicamente vantaggioso l'investimento nella misura in cui consente di ridurre i costi di approvvigionamento dei servizi offerti dalla Partecipata rispetto al mercato".*

Quesito B.15

B.15 Risorse a servizio del debito. a) La partecipata oggetto dell'investimento è in grado di generare anche per il futuro risorse al servizio del debito? b) Il risultato delle proiezioni tende ad essere positivo?

L'Ente risponde affermativamente ad entrambi i quesiti rimandando al quesito precedente.

Quesito B.16

B.16 Valore contabile dei cespiti. a) Il valore netto contabile dei cespiti è inferiore o al massimo uguale al maggiore tra il valore recuperabile e quello di mercato?

L'Ente risponde affermativamente.

Quesito B.17

B.17 Anzianità dei crediti commerciali a) A supporto del Piano e disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso? b) In difetto, è opportuno che i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità (ad es. crediti non scaduti, crediti scaduti da meno di 30 giorni, crediti scaduti tra i 31 ed i 60 giorni, crediti scaduti tra i 61 e i 120 giorni, crediti scaduti da più di 120 giorni)

L'Ente risponde segnalando che *"La Partecipata presta la propria attività per oltre l'80% nello svolgimento dei compiti affidati dai propri soci. A tal fine si precisa che in riferimento al proprio portafoglio clienti Lepida opera prevalentemente per compiti affidati dai propri Enti soci e in particolare per il socio di maggioranza (RER). Infatti, il Valore della produzione è riferibile per circa il 47% per compiti affidati dalla Regione Emilia-Romagna, per circa il 44,7% agli altri soci, mentre il restante 8.3% è imputabile a soggetti terzi. In base a quanto esposto riteniamo che la Partecipata abbia un Rischio Crediti minimo"*.

Quesito B.18

B.18 A supporto del Piano sono stati resi disponibili i certificati da cui risulta la situazione debitoria complessiva vs Agenzia Entrate Riscossioni, vs l'Inps, vs l'Inail e la Centrale Rischi?

L'Ente risponde affermativamente segnalando che il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) è stato allegato alla documentazione trasmessa. Al riguardo si osserva che detta certificazione attesta la regolarità della posizione della società verso Inps e Inail al 5 ottobre 2023.

Quesito B.19

B.19 Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie concesse?

L'Ente risponde affermativamente, in modo peraltro impreciso, segnalando che *"Il rischio massimo per INTERCENT-ER corrisponde all'investimento che si intende effettuare (€.1.000,00) non vengono concesse fidejussioni, ma come scritto in più punti si ritiene che l'investimento generi fornitura di servizi in regime di economia di spesa."*

Quesito B.20

B.20 Piani precedenti. a) esistono piani precedenti?

L'Ente risponde, peraltro in modo impreciso, negativamente.

Quesito B.21

B.21 [...] Proiezione dei ricavi. a) Le proiezioni dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti?

L'Ente risponde affermativamente segnalando che nell'ambito della Relazione di cui al punto B.9 sono riportati gli indicatori prospettici.

b) Le variazioni dei ricavi prospettici rispetto al dato storico/corrente dell'esercizio in corso sono giustificate?

L'Ente risponde affermativamente.

Quesito B.22

B.22 Il piano tiene conto in misura adeguata degli investimenti di mantenimento occorrenti? (L'ammontare degli investimenti di mantenimento previsti nel piano e opportuno che sia quantomeno coerente con quello del passato).

L'Ente risponde affermativamente segnalando che di non ritenere che occorranco investimenti di mantenimento.

Quesito B.23

B.23 Eventuale dismissione di cespiti di investimento. a) Se è stata prevista la dismissione di cespiti d'investimento, si è tenuto conto delle effettive prospettive di realizzo in termini di ammontare (al netto dei costi di dismissione) e tempi?

L'Ente risponde negativamente

Quesito B.24

B.24 a) e stata svolta la determinazione dei flussi finanziari al servizio del debito? b) se sì attraverso quali delle suddette modalità.

L'Ente risponde negativamente al primo quesito, confermando la risposta fornita al quesito B19.

In relazione alle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "C" si rappresenta quanto segue.

Quesito C.1

C.1. È stato redatto un business plan? In caso affermativo, il piano è stato asseverato? (Nel D. Lgs. n. 201/2022 sui servizi pubblici locali a rete è prevista un'asseverazione (art.14). Indicare in nota da parte di quali soggetti il Piano è stato asseverato. Quale organo ha approvato il Piano? Quale arco temporale interessa il Piano?

L'Ente istante risponde affermativamente segnalando che "La Società adotta un Piano Industriale Triennale. Si veda la sezione <https://www.lepida.net/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general>. Il Piano, presentato ed approvato al Consiglio di amministrazione, dopo il vaglio del Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento di Lepida, è approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci".

Nella delibera n. 1514/2023 l'Ente segnala che a dicembre 2022 è stato approvato il Piano Industriale Triennale 2023-2025 relativo alle attività di Lepida S.c.p.A. per il triennio. Le linee guida del Piano Industriale 2023-2025 sono state approvate dal CDA con Delibera D1022_40 del 12.10.2022 e, successivamente, il documento è stato validato dal Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento degli Enti Soci del 17.11.2022 e definitivamente approvato dall'Assemblea dei Soci del 15.12.2022.

Nel sito *internet* istituzionale della Lepida al *link* indicato dall'Ente nella risposta suddetta è possibile rinvenire il Piano 2024-2026.

Nel Piano Industriale Triennale 2024-2026 alla parte "introduzione" si evincono le seguenti informazioni:

- *"Il Piano Industriale della società Lepida è uno strumento pluriennale che definisce le strategie societarie, gli obiettivi, sintetizza la pianificazione delle attività e la relativa programmazione.*
- *Il Piano Industriale pluriennale mira a garantire le condizioni necessarie per permettere lo svolgimento efficace delle attività e il raggiungimento degli obiettivi.*
- *Il Piano Industriale mira ad evidenziare il ruolo di Lepida nella creazione di valore per i Soci, focalizza i punti di forza, evidenzia le sfide e le strategie da perseguire.*
- *Regione Emilia-Romagna (RER) è Socio di maggioranza per statuto e contribuisce attualmente in media al 45% della copertura dei costi delle Reti e dei Servizi.*
- *Il Piano Industriale è revisionato anche in coerenza con le manovre economiche dei Soci.*
- *Il Piano Industriale ha revisione annuale, predisposto dal CDA entro il 30 novembre, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre previa approvazione presso il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti Locali (CPI).*
- *Il Piano Industriale comprende i principali elementi relativi al piano di attività e al budget annuale.*
- *Lepida è strumentale ai propri Soci svolgendo servizi di interesse generale, implementando piattaforme tecnologiche sulla base di quanto definito dalla attività di programmazione e pianificazione dei propri Soci, in coerenza con quanto previsto nelle Agende Digitale Europea, Nazionale, Regionale e Locale, nel Piano pluriennale ICT SSR, nel Piano Sociale e Sanitario e nel rispetto di quanto indicato negli eventuali piani di governance dei Soci.*
- *Il Piano Industriale dettaglia le attività dei Dipartimenti, Divisioni e Progetti tecnici di Lepida".*

Dal medesimo documento contabile alla parte "criteri listini" si evincono le seguenti informazioni, utili a definire la modalità con la quale vengono definiti i costi a carico dei soci per i servizi:

- *I criteri per la definizione dei listini e i listini stessi sono deliberati dal CPI.*

- *Il criterio tipico è per popolazione effettiva o equivalente.*
- *La popolazione è ricavata dai valori più recenti pubblicati dal servizio statistico regionale.*
- *La popolazione considerata è quella pubblicata al momento della stipula del contratto e non viene aggiornata nel corso del contratto.*
- *Enti sovracomunali hanno profili di sconto definiti dal CPI.*
- *Ogni Socio deve avere contrattualizzato almeno un punto di accesso alla rete geografica Lepida per poter fruire dei servizi.*
- *In nessun caso il costo praticato può essere superiore al costo offerto dal mercato nel segmento PA.*
- *Per ogni servizio viene indicato dal CPI il costo complessivo pro capite e il parametro di costo contrattualizzato pro capite, l'eventuale differenza viene, di norma, coperta da RER.*
- *I contratti hanno, di norma, durata triennale.*
- *In caso di servizio con listino non ancora approvato dal CPI è facoltà di Lepida stipulare contratti con listino transitorio, poi aggiornati dai listini approvati senza compensazione.*
- *In caso di servizi acquisiti dal mercato non già ricompresi nel CDS RER o nei listini approvati dal CPI, Lepida opera una maggiorazione del 5% a copertura dei costi generali ovvero del 20% qualora vi siano azioni tecniche direttamente agite.*
- *In caso l'erogazione del servizio preveda costi ricorrenti questi sono ricaricati sui canoni.*
- *Per concludere un contratto con Lepida occorre essere Soci e aver firmato la Convenzione sul controllo analogo ovvero essere un soggetto che opera per un Socio erogando per esso servizi strategici ovvero essere un Ente pubblico non Socio che ha necessità di utilizzare Lepida per le azioni strategiche sul territorio.*

Quesito C.2

C.2. Secondo la previsione dell'evoluzione del business della società contenuto nel business plan, entro il terzo anno successivo alla data di acquisizione delle partecipazioni, la società raggiungerà almeno il pareggio economico o un risultato netto positivo e un equilibrio finanziario (art. 14 c. 5 T.U.S.P.)?

L'Ente istante risponde "Sussistono tutte le condizioni, i presupposti di gestione e gli indicatori prospettici per ritenere che la società raggiungerà almeno il pareggio economico o un risultato netto positivo e un equilibrio finanziario".

Si rappresentano nella tabella che segue i dati delle proiezioni di Conto economico

che emergono dal Piano Industriale Triennale 2024-2026, alla parte "Valorizzazione economica/finanziaria" del documento.

CONTO ECONOMICO	2024	2025	2026
Ricavi	93.615.992,00	82.148.603,00	75.171.650,00
Costi operativi	81.761.699,00	70.374.465,00	65.524.417,00
Reddito operativo lordo	11.854.293,00	11.774.138,00	9.647.233,00
Ammortamenti/accantonamenti	11.619.444,00	11.527.938,00	9.473.847,00
Reddito operativo	234.849,00	246.200,00	173.386,00
Proventi e oneri finanziari	-50.000,00	-30.000,00	-5.000,00
Utile ante imposte	184.849,00	216.200,00	168.386,00
Imposte di esercizio (stima)	-53.523,00	-61.490,00	-47.175,00
Utile netto (stima)	131.326,00	154.710,00	121.211,00

Nel Piano viene inoltre puntualizzato che:

1. *"Il valore dei ricavi per il triennio 2024-2026 registra un incremento rispetto ai risultati registrati nell'ultimo esercizio;*
2. *I ricavi nel piano si incrementano principalmente per effetto della prevista conclusione del Piano Scuole, per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali, per i nuovi servizi sul Fascicolo del Cittadino, per l'avvio a regime dei progetti Cup Unico, HPCPA Margherita e Digital Innovation Hub e per un incremento generale dei servizi sulla Rete Lepida e sui Datacenter;*
3. *L'ammontare dei ricavi è allineato ai costi di produzione diretti e indiretti, nell'ottica di perseguimento del pareggio di bilancio conforme alla natura consortile di Lepida;*
4. *La previsione potrà subire variazioni determinate: dagli esiti dei processi di riorganizzazione interna e dallo sviluppo di nuovi filoni progettuali; dall'avvio nel corso del triennio di nuovi servizi;*
5. *I ricavi sono definiti seguendo i criteri identificati per la formulazione dei listini: [...] per l'erogazione dei principali servizi, con listini approvati dal CPI, a copertura dei costi diretti esterni ed a copertura del costo pieno medio aziendale del personale tecnico rispettivamente allocato e degli eventuali ammortamenti; [...] per l'erogazione dei servizi per i quali non è stato ancora approvato un listino, a sostanziale copertura dei costi stimati; [...] per le attività di sviluppo, sulla base della copertura dei costi esterni, del valore aggiunto apportato da Lepida in termini di Ricerca & Prototipi, di progettazione e delle attività di direzione lavori, coordinamento della sicurezza e di project management;*

6. *L'ammortamento, oltre che per rinnovare l'immobilizzazione cui si riferisce, viene, di norma, utilizzato anche per migliorarne ed espanderne continuamente le prestazioni;*

7. *Nel piano i compiti affidati dagli enti soci rappresentano oltre l'80% dell'attività aziendale".*

Dallo Stato patrimoniale previsionale 2024-2026 alla voce "debiti" si evincono i seguenti valori: anno 2024 34.586.523 euro; anno 2025 27.396.135 euro; anno 2026 23.306.320 euro si registra per le annualità 2024 e 2025 un consistente incremento rispetto a quanto riportato nel piano 2023-2025 (anno 2024 19.306.385 euro; anno 2025 18.186.654 euro).

Dal Rendiconto finanziario previsionale 2024-2026 emergono i seguenti valori.

RENDICONTO FINANZIARIO	2024	2025	2026
Disponibilità liquide a inizio esercizio	13.513.005	13.498.948	15.926.946
Disponibilità liquide a fine esercizio	13.498.948	15.926.946	21.560.681

Quesito C.3

C.3. La partecipata oggetto di investimento ha predisposto specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale ed è stata informata l'assemblea? (art. 6 c. 2 T.U.S.P.). L'Ente istante risponde affermativamente segnalando che "conformemente alla previsione di cui all'art. 6, co 2 del T.U.S.P., Lepida ha predisposto apposita Relazione sul governo societario, approvata annualmente unitamente ai documenti di bilancio. <https://www.lepida.net/societa-trasparente/bilanci/bilancio>".

Dall'esame della relazione sul governo societario 2022, pubblicata sul sito istituzionale, emerge la circostanza che Lepida ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio: analisi di indici e margini di bilancio; analisi prospettica attraverso indicatori.

Per quanto concerne i primi (indici e margini di bilancio) l'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali;

considerando un arco di tempo storico quadriennale (l'esercizio corrente e i tre precedenti) sulla base di diversi indici e margini di bilancio, fra i quali, Indice di indebitamento, Quoziente di indebitamento finanziario, Indice di disponibilità, Indice di copertura primario, Indice di tesoreria primario, R.O.E, R.O.I, R.O.S, R.O.A.

Per quanto concerne i secondi (indicatori prospettici) *"La Società individua quali indicatori specifici per l'analisi prospettica i dati riportati nel Piano Triennale approvato annualmente dalla Assemblea dei Soci. Tali indicatori riguardano: - Risultato d'esercizio atteso con soglia allerta <0; grado di copertura delle immobilizzazioni con sogli allerta a <25%; indice di indebitamento con soglia di allerta a 4; La Società monitora l'andamento previsto della gestione e dei flussi finanziari mediante la predisposizione annuale del budget e l'aggiornamento contestuale dei dati del piano triennale, sia da un punto di vista economico che finanziario"*.

Dalla relazione sul governo societario 2022 alla parte *"relazione su monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale al 31/12/2022-Valutazione del rischio di crisi aziendale al 31/12/2022"*, la Società indica che è stata condotta *"[...] la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, c. 2, D. Lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, [...]"* con le seguenti conclusioni *"I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del D. Lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere. In particolare, risulta basso il rischio di crisi finanziaria così come emerge dalla lettura degli indici, sia in relazione alla natura dei clienti, Enti pubblici, e in relazione del rating della Società presso il sistema bancario. Deve essere comunque mantenuto un focus di attenzione sul cash flow, anche mediante un sollecito di attenzione verso gli Enti Soci relativamente al rispetto delle scadenze di pagamento e di autorizzazione all'emissione fatture.*

Risulta basso il rischio economico, stante la struttura produttiva e il portafoglio clienti e attività della Società. La lettura degli indici di bilancio della Società evidenzia la capacità della gestione operativa di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati".

I suddetti esiti sono segnalati nella delibera di Giunta n. 1514/2023 in relazione al parametro della sostenibilità finanziaria.

Quesito C.4

C.4. La partecipata oggetto di investimento ha raggiunto il pareggio economico o un risultato netto positivo una volta almeno negli ultimi tre anni? (art. 14 c. 5 T.U.S.P.)

L'Ente istante risponde *"La Società ha sempre conseguito un risultato utile, anche nell'ultimo triennio"*.

Quesito C.5

C.5. La partecipata oggetto di investimento ha mantenuto o conseguito nel triennio precedente l'investimento un equilibrio finanziario? (art. 14 c. 5 T.U.S.P.)

L'Ente istante risponde affermativamente segnalando che *"la Società ha mantenuto un equilibrio finanziario nel triennio precedente l'investimento"*.

Quesito C.6

C.6. L'Ente ha elaborato i prospetti di cui alla tabella indici? In caso di risposta affermativa fornire i dati

L'Ente istante risponde positivamente segnalando *"Sono stati presi in esame gli indici che la Società pubblica sul sito all'interno del Bilancio di Esercizio. Alla luce del fatto che l'obiettivo della Partecipata è il pareggio di Bilancio in un'ottica di fornire servizi ai soci (Enti Pubblici) garantendo la maggiore economicità possibile, gli indici pubblicati ci appaiono adeguati"*.

Quesito C.7

C.7. Sussistono debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni? (art. 3 c. 4 lettera a Codice della Crisi d'Impresa)

L'Ente istante risponde negativamente segnalando che *"non sussistono debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni"*.

Quesito C.8

C.8. Sussistono debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti? (art. 3 c. 4 lettera b Codice della Crisi d'Impresa).

L'Ente istante risponde negativamente segnalando che *"non sussistono debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti"*.

L'importo totale dei debiti (classe "D", sezione "passivo" dello Stato patrimoniale) evidenzia un valore pressoché costante negli esercizi 2022 e 2021 di poco superiore a 26 mln di euro.

Inoltre, dal medesimo documento contabile emerge la circostanza che *"In*

relazione a quanto disposto dall'ultima parte del c. 1 n. 6 dell'art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali", nonché "La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci".

Quesito C.9

C.9. Sussistono esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni (art. 3 c. 4 lettera c) Codice della Crisi d'Impresa)?

L'Ente istante risponde negativamente segnalando che *"Non sussistono esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni."*

Quesito C.10

C.10. Sussistono una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25 novies, c. 1 del Codice della Crisi d'Impresa?

L'Ente istante risponde negativamente segnalando che *"non sussistono una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25 novies, c. 1 del Codice della Crisi d'Impresa"*.

Inoltre, sotto il profilo della sostenibilità finanziaria sul piano oggettivo, nella delibera n. 1514/2023 viene puntualizzato come Lepida S.c.p.A., nei tre esercizi precedenti, abbia conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro non realizzando, altresì, risultati negativi nell'ultimo quinquennio.

Quanto alla sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo, in *primis* si richiama la pronuncia di orientamento delle Sezioni Riunite n. 16/2022, la quale indica che *"[...] l'esame della Corte dei conti è teso alla verifica della copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'Amministrazione precedente e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio anche in chiave prospettica"*.

Nella delibera di Giunta n. 1514/2023 ai fini della sostenibilità finanziaria sul piano soggettivo viene ulteriormente puntualizzato che *"è possibile rilevare dal Bilancio di Previsione assestato 2023-2025 di INTERCENT-ER che l'Agenzia avrà liquidità sufficiente per sostenere l'esborso di euro 1.000,00 per il nuovo Investimento"*.

6.8 Onere di motivazione: parametro compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa

In riferimento al parametro in esame nella delibera n. 1514/2023, viene puntualizzato che *"l'investimento in questa in questa partecipazione rispetta i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Agenzia anche in considerazione del fatto che la stessa consente ad INTERCENT-ER di perseguire al meglio i sopra descritti obiettivi, così come previsti nella L.R. 11/2004 e di fruire dei vantaggi relativi all'erogazione dei servizi, previsti per i soli soci"*.

Come più volte rappresentato, la Sezione con la delibera n. 32/2023/INPR ha offerto alle amministrazioni istanti un questionario con quesiti riferiti ai diversi parametri di verifica della fattibilità della decisione di acquisizione di una partecipazione. In relazione alle risposte fornite dall'Ente ai quesiti di cui alla lettera "D Efficienza, Efficacia, Economicità" si rappresenta quanto segue.

Quesito D.1

D.1 L'amministrazione ha operato una valutazione di efficienza economica della gestione societaria? Fornire sintetici elementi informativi al riguardo.

Quesito D.2

D.2 L'amministrazione ha operato una valutazione di efficacia della gestione societaria?

L'Ente istante risponde positivamente ai primi due quesiti segnalando *"Essendo Lepida una società consortile in-house providing, è assoggettata al controllo analogo congiunto, esercitato dagli Enti Soci secondo quanto previsto nella Convenzione-Quadro approvata con DGR n. 130 del 28 gennaio 2019 e s.m.i., pubblicata sul sito istituzionale al seguente link <https://lepida.net/societa-trasparente/disposizionigenerali/atti-generalis>. Nell'ambito del controllo analogo congiunto, è attivo il percorso di definizione e di monitoraggio degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.. Ad oggi, la verifica in sede di controllo analogo in merito al raggiungimento degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento assegnati alla Società ha dato esito positivo"*.

Quesito D.3

D.3 L'amministrazione ha valutato l'economicità della scelta?

L'Ente istante risponde positivamente segnalando che *"Alla luce del fatto che l'obiettivo della Partecipata è il pareggio di Bilancio in un'ottica di fornire servizi ai soci (Enti Pubblici) garantendo la maggiore economicità possibile, la scelta di investimento ci appare adeguata e in linea con quella operata da tutte le PA di riferimento"*.

6.9 Onere di motivazione: parametro assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese

In punto di assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, l'Ente istante non trasmette compilata la parte del questionario predisposto dalla Sezione con la delibera n. 32/2023, già più volte citata. Al riguardo, però nella delibera di Giunta n. 1514/2023 l'Ente indica che *"INTERCENT-ER, in relazione a quanto richiesto dal c. 2 dell'art. 5 del T.U.S.P., non rappresenta un'amministrazione concedente "Aiuti di Stato" e, pertanto, non è interessata dalle indicazioni del Common Understanding del 3 giugno 2016", puntualizzando, altresì, che l'acquisto della partecipazione in Lepida S.c.p.A. [è] compatibile con le norme i trattati europei"*.

La Sezione prende atto delle informazioni trasmesse dall'Ente istante.

6.10 Art. 20 del T.U.S.P.

Come indicato nella citata delibera n. 32/2023, la Sezione, ad integrazione delle analisi in precedenza riportate ha deciso di avvalersi dei noti parametri indicati dall'art. 20, c. 2, del T.U.S.P. provvedendo anche per essi a stilare una *check list* con n. 5 quesiti contrassegnati dalla lettera "E - art. 20 T.U.S.P."

L'Ente ha risposto come segue.

Quesito E.1

E.1 Dall'analisi effettuata l'Ente ha rilevato che la società oggetto di investimento svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali?

L'Ente istante risponde negativamente.

Quesito E.2

E.2 Dall'esame del prospetto della dotazione organica della partecipata oggetto di investimento, l'Ente ha rilevato che questa risulta priva di dipendenti o che il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori?

L'Ente istante risponde negativamente.

Nel bilancio esercizio 2022 di Lepida, documento Nota integrativa parte "dati sull'occupazione", l'organismo societario, ai sensi dell'art. 2427 c. 1 n. 15 del Codice civile fornisce informazioni sul "Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie" indicando n. 12 dirigenti, n. 46 quadri e n. 597 impiegati.

Quesito E.3

E.3 La partecipata oggetto di investimento nei tre esercizi precedenti ha conseguito un fatturato medio di oltre un milione di euro?

L'Ente istante risponde positivamente.

Quesito E.4

E.4 Per la partecipata oggetto di investimento, risulta necessario il contenimento dei costi di funzionamento?

L'Ente istante risponde negativamente.

Quesito E.5

E. 5 La società oggetto di investimento

a) ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti?

L'Ente istante risponde negativamente segnalando "la partecipata non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio".

B) si tratta di una società che ha per oggetto la gestione di un servizio di interesse generale?

L'Ente istante risponde positivamente.

La Sezione prende atto delle informazioni trasmesse dall'Ente istante.

7. A conclusione della disamina svolta, la Sezione, sulla base della documentazione pervenuta dall'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici – INTERCENT-ER ritiene conforme ai parametri di cui all'art. 5 del T.U.S.P. (enunciati al precedente punto n. 2.5) l'acquisizione della partecipazione in Lepida S.c.p.A. corrispondente ad un'azione del valore nominale di euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nei termini esposti e con le osservazioni formulate in parte motiva, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, c. 3, del D. Lgs. n. 175/2016, non ravvisa elementi ostativi all'adesione di INTERCENT-ER – Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici alla società Lepida S.c.p.A. mediante sottoscrizione di un'azione del valore nominale di 1.000 euro.

DISPONE

- che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria ed entro 5 giorni dal deposito, a INTERCENT-ER – Agenzia regionale di sviluppo dei mercati

telematici, ai sensi dell'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016;

- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale di INTERCENT-ER – Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici entro cinque giorni dalla ricezione ai sensi dell'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 19 gennaio 2024.

Il Presidente

Marcovalerio Pozzato

(firmato digitalmente)

Il Relatore

Tiziano Tessaro

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 26 gennaio 2024

Il Funzionario preposto f.f.

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)